



N. 237 - novembre 2020

Decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (A.S. n. 2010)

Introduzione

Il decreto legge n. 148 del 2020 dispone il **differimento**, per il corrente anno, **delle consultazioni elettorali** riguardanti i comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, nonché delle consultazioni relative ai consigli metropolitani, ai Presidenti di provincia e ai consigli provinciali.

Si segnala che nel corso dell'esame in prima lettura del decreto-legge n. 125¹, il Senato ha introdotto **l'art.1, commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies, che recepiscono il contenuto del provvedimento in esame, ne dispongono la conseguente abrogazione e ne fanno salvi gli effetti che nel frattempo si sono prodotti**. Qualora anche la Camera dei deputati dovesse confermare il testo licenziato in prima lettura, i contenuti della presente Nota breve potranno intendersi riferiti alle richiamate disposizioni del decreto-legge n.125.

¹ Recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

Articolo 1

(Disposizioni d'urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare)

L'**articolo 1** dispone (al **comma 1**) il differimento delle **elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa** o similare, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020. Le stesse avranno luogo **entro il 31 marzo 2021**.

Ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le elezioni degli organi sciolti per infiltrazioni mafiose si tengono, una volta che si è concluso il periodo di commissariamento dell'ente (come definito dal decreto di scioglimento), in occasione del turno annuale ordinario di rinnovo degli organi comunali². Nel caso tuttavia in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione³.

Come si legge dal sito internet del Ministro dell'interno⁴, i comuni interessati sono situati in due regioni: in Calabria (si tratta dei comuni di Casabona e Crucoli, in provincia di Crotona, e Delianuova e Siderno, in provincia di Reggio Calabria) e in Sicilia (Vittoria, in provincia di Ragusa, e San Biagio Platani, in provincia di Agrigento).

Ai sensi del comma in esame (al secondo periodo), sempre in relazione alle citate elezioni, occorre procedere all'**integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature** a sindaco e a consigliere comunale.

Al fine di assicurare la continuità nel governo degli enti interessati, il **comma 2** dispone la contestuale **proroga** della durata della **gestione della Commissione straordinaria** fino al rinnovo degli organi.

La disposizione opera una deroga alla normativa vigente secondo la quale il decreto di scioglimento (in cui si nomina della Commissione straordinaria alla quale è affidata la gestione dell'ente) conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali (art.143, comma 10, primo periodo, del TUEL).

² Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 le elezioni si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

³ Articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, cui fa esplicito rinvio il comma 10, quarto periodo, dell'art.143 del TUEL.

⁴ <https://www.interno.gov.it/it/notizie/elezioni-22-e-23-novembre-nei-comuni-sciolti-mafia>.

Articolo 2

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali)

L'articolo 2, comma 1, reca la disciplina in materia di **rinnovo dei consigli metropolitani** per il 2020. Nello specifico, esso fissa in **centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo** (e non sessanta come previsto in via ordinaria, v. *infra*) il termine entro il quale si procede allo svolgimento delle elezioni del consiglio metropolitano.

La disposizione deroga all'art.1, comma 21, della legge n.56 del 2014 (cd. legge Delrio)⁵, ai sensi del quale il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni e, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

Si ricorda che la citata legge n. 56 ha istituito le città metropolitane e ridefinito l'ordinamento delle province. Per quanto concerne, nello specifico, il primo dei due enti di area vasta, si segnala che il consiglio metropolitano, composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione residente, è un organo elettivo di secondo grado⁶. L'elettorato passivo è composto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni appartenenti alla città metropolitana. Ciascuno esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere. Il sistema elettorale è proporzionale per liste, con possibilità di esprimere una preferenza.

Il **comma 2** stabilisce che le **elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali**, già disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge n.26 del 2020⁷, sono rinviate, anche nel caso in cui siano già state indette, e si **svolgono entro il 31 marzo 2021**, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.

Al riguardo, ai sensi della citata lettera *d-bis*), incisa dal comma in esame, è stato disposto che limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali avrebbero dovuto essere svolte entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli

⁵ "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

⁶ Invero, è prevista la possibilità (attualmente non esercitata) di procedere ad elezioni del sindaco metropolitano e del Consiglio a suffragio universale a condizione: che lo Statuto della città metropolitana preveda l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano; che il relativo sistema elettorale sia definito da una legge statale (peraltro non ancora adottata); che si proceda ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni, in esito ad una procedura che prevede la sottoposizione ad un referendum tra tutti i cittadini metropolitani della relativa deliberazione comunale e l'approvazione da parte della maggioranza dei partecipanti al voto; nonché che la regione provveda con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti (si tratta di Roma, Milano e Napoli), le elezioni a suffragio universale possono aver luogo se lo statuto prevede la costituzione di zone omogenee e il comune capoluogo ripartisce il proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa.

⁷ "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020".

comunali previsti per il turno annuale ordinario riferito al corrente anno⁸. Detto termine di novanta giorni è ora sostituito con quello del 31 marzo 2021.

La disposizione in commento deroga all'art. 1, comma 79, lettera b), della legge n.56 del 2014. Quest'ultimo (al primo periodo) dispone infatti che le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali⁹.

Si ricorda che ai sensi della citata legge n. 56: i) il presidente della provincia è eletto fra i sindaci della provincia (il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni) dai sindaci e dai consiglieri dei comuni appartenenti alla provincia e resta in carica per quattro anni; ii) il consiglio provinciale: è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione residente, eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Il consiglio provinciale rimane in carica due anni. Il sistema elettorale è proporzionale per liste, con possibilità di esprimere una preferenza e, come per il presidente, l'elettorato passivo è riservato ai sindaci e ai consiglieri dei comuni appartenenti alla città metropolitana. Ciascun elettore esprime un voto ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere.

Ai sensi del **comma 3**, al fine di garantire continuità nell'amministrazioni delle città metropolitane e delle province, fintanto che non si sia proceduto al rinnovo dei relativi organi, è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Il differimento delle consultazioni elettorali disciplinato dagli articoli 1 e 2, come si evince anche dalla relazione illustrativa, è da collegare alla "significativa recrudescenza del contagio del virus COVID-19" e alla connessa esigenza che le ulteriori consultazioni elettorali si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini.

⁸ Tali elezioni comunali, sulla base di quanto disposto dalla lettera *b*) del medesimo comma 1 dell'art.1, D.L. n.26, per le quali era previsto lo svolgimento in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020, si sono effettivamente tenute tra settembre e ottobre 2020. Più nello specifico, si sono svolte tra il 20 e 21 settembre scorsi (con turni di ballottaggio il 4 e 5 ottobre nei comuni interessati) nelle regioni a statuto ordinario, in Valle d'Aosta, in Friuli-Venezia Giulia e in Trentino-Alto Adige, tra il 4 e il 5 ottobre nella Regione Siciliana, nonché tra il 25-26 ottobre nella Regione Sardegna.

⁹ Peraltro, il comma 2, dispone che, al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti.

Articolo 3
(Clausola di neutralità finanziaria)

L'**articolo 3** reca la clausola di invarianza relativamente all'attuazione del presente decreto-legge: non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate sono tenute a fare ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4
(Entrata in vigore)

L'**articolo 4** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, pubblicato in data 7 novembre 2020, è dunque vigente dall'**8 novembre**.

A cura di Luigi Fucito

*Capo dell'Ufficio ricerche sulle questioni
regionali e delle autonomie locali*